L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, richiama:

- la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);
- il Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 662/XVI in data 9 giugno 2021.

Richiama, inoltre, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 835 del 5 luglio 2021, recante "Approvazione del programma annuale degli interventi di politica del lavoro. Prenotazione di spesa";
- n. 1181 in data 20 settembre 2021, avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura "Progetti di inclusione attiva", contenuta nel Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2021, approvato con DGR 835/2021.";
- n. 118 in data 7 febbraio 2022, recante "Approvazione del Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2022.".

Rappresenta che i progetti di inclusione attiva sono una misura di politica attiva a titolarità degli enti locali, che, in quanto volta a sostenere l'inserimento lavorativo e il riavvicinamento al mercato del lavoro delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la realizzazione di attività svolte in contesti pubblici, risponde a una logica d'inclusione sociale con effetti diretti sia nei confronti dei soggetti inseriti nei progetti stessi sia nei confronti della collettività.

Evidenzia, in particolare, che l'articolo 5 del documento allegato alla menzionata DGR 1181/2021 prevede la possibilità di realizzare progetti d'inclusione lavorativa sperimentali, al fine di aumentarne il numero di potenziali beneficiari.

Sottolinea che i progetti di inclusione attiva sperimentali, caratterizzandosi per innovatività e coinvolgimento di soggetti con caratteristiche di particolare fragilità, oltre a richiedere modalità organizzative del lavoro differenti rispetto ai progetti di inclusione attiva ordinari, comportano una consistente attività iniziale di organizzazione e pianificazione a carico degli enti locali, con notevoli ricadute anche in termini economici.

Precisa che, nel corso di quest'anno, sette enti locali, titolari di progetti d'inclusione lavorativa, hanno manifestato il loro interesse ad avviare progetti sperimentali e che, a tal fine, sono stati svolti diversi incontri con il Consiglio permanente degli enti locali, da cui è emersa la necessità di definire la disciplina di tali progetti - attualmente non prevista dall'allegato approvato dalla DGR 1181/2021 - in ragione della gestione operativa e finanziaria particolarmente gravosa a carico dei titolari.

Rappresenta, alla luce di quanto evidenziato, che i competenti uffici della Struttura politiche per l'inclusione lavorativa hanno elaborato le modifiche da apportare al documento di cui trattasi, di seguito riepilogate:

- all'articolo 2 viene inserito il seguente quarto paragrafo: "Al fine di ampliare i contesti e gli ambiti presso cui svolgere i Progetti di inclusione attiva e di favorire la creazione di reti con gli attori del territorio, possono essere coinvolti quali partner di progetto anche organizzazioni pubbliche, del privato sociale o del mondo delle associazioni.";
- l'articolo 5 comma d, al fine di meglio definire le caratteristiche dei PIA sperimentali, è riformulato come segue: "Al fine di favorire la sperimentazione di modalità innovative di realizzazione dei PIA e di aumentare il numero di potenziali beneficiari, sono ammessi anche progetti sperimentali che prevedono l'inserimento di lavoratori, singoli o in deroga

alla composizione in squadre composte da 4 lavoratori, a supporto di servizi e/o attività di competenza dell'Ente locale o di altri partners di progetto. Per tali lavoratori deve essere garantita la supervisione dell'attuatore, per assicurarne l'inserimento lavorativo in affiancamento al personale già impiegato nel servizio o attività individuati.

Ai fini della presentazione dei Progetti di inclusione attiva sperimentali, la Struttura competente da comunicazione ai potenziali Titolari circa i tempi, i limiti di finanziamento ed altre eventuali indicazioni.":

- i primi due punti del punto 3 "Erogazione" dell'articolo 6 sono modificati come segue:

"acconto pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento, a seguito della presentazione da parte dell'Ente di apposita dichiarazione di avvio lavori, unitamente all'elenco dei lavoratori assunti (comprensivo di tipologia di appartenenza) per la realizzazione di Progetti di Inclusione Attiva ordinari;

acconto pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento, a seguito della presentazione da parte dell'Ente di apposita dichiarazione avvio lavori, per la realizzazione di Progetti di Inclusione Attiva sperimentali";

- all'articolo 7 viene precisata la validità dei PIA ordinari e sperimentali:

"la validità dei PIA ordinari presentati è triennale ... la validità dei PIA sperimentali è definita dalla Struttura competente, che ne dà comunicazione ai potenziali Titolari".

Dà pertanto atto del documento recante "Criteri e modalità di attuazione dei Progetti di Inclusione Attiva" che, modificato secondo quanto rappresentato, sostituisce l'allegato di pari oggetto approvato con la DGR 1181/2021,

Illustra i contenuti del documento in questione.

Evidenzia, infine, che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

ritenuto di dovere approvare il documento recante "Criteri e modalità di attuazione dei progetti d'inclusione lavorativa" - allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale - che sostituisce il documento allegato alla DGR 1181/2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura politiche per l'inclusione lavorativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1. di approvare il documento "Criteri e delle modalità di attuazione dei Progetti di Inclusione Attiva", allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il documento allegato alla DGR 1181/2021;
- 2. di revocare la DGR 1181/2021;
- 3. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali eventuali modifiche non sostanziali del documento di cui al punto 1 che si dovessero rendere necessarie;
- 4. di pubblicare il documento di cui al punto 1 sul sito istituzionale dedicato, alla voce "Lavoro";
- 5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

§

Criteri e delle modalità di attuazione dei Progetti di Inclusione Attiva

Art.1 Premessa

I Progetti di Inclusione Attiva (di seguito PIA) rappresentano uno strumento di politica attiva volto a sostenere l'inserimento lavorativo e il riavvicinamento al mercato del lavoro ordinario delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa, e sono promossi dalle Unités des Communes Valdôtaines e dal Comune di Aosta.

La Struttura Politiche per l'Inclusione Lavorativa (di seguito Struttura) è la struttura regionale competente, alla quale sono assegnati gli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione per la realizzazione dei PIA.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura, che si avvale, per tutte le attività amministrative correlate, dei responsabili dell'istruttoria.

L'intero procedimento in tutte le sue fasi è sottoposto alle regole contenute nella legge regionale 19/2007.

Art. 2

Soggetti coinvolti nei PIA

Possono essere titolari dei PIA le Unités des Communes Valdôtaines ed il Comune di Aosta, purché in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Possono essere soggetti attuatori dei PIA le cooperative sociali di tipo B o C, regolarmente iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 32 della l.r. 27/1998, individuate dai titolari

Possono essere partner di progetto i servizi socio-sanitari territoriali, il Ser.D. dell'Azienda USL della Valle d'Aosta o la Casa Circondariale di Brissogne, che partecipano alle attività di sostegno alle persone.

Al fine di ampliare i contesti e gli ambiti presso cui svolgere i Progetti di inclusione attiva e di favorire la creazione di reti con gli attori del territorio, possono essere coinvolti quali partner di progetto anche organizzazioni pubbliche, del privato sociale o del mondo delle associazioni.

Possono essere beneficiarie dei PIA le persone in stato di disoccupazione, individuate dai soggetti attuatori tra gli iscritti negli appositi elenchi tenuti dai Centri per l'impiego in quanto "persone in situazione di disagio sociale", così come definite ai sensi dell'art. 3.

Non possono essere beneficiari dei PIA i minorenni e i possibili beneficiari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.

I lavoratori inseriti nei PIA in qualità di operai di utilità sociale conservano lo stato di disoccupazione per tutto il periodo dell'inserimento.

Ogni lavoratore non può essere inserito nei PIA per più di quattro anni consecutivi, calcolati a partire dal 2019. Ai fini del computo, vengono presi in considerazione anche i progetti approvati ai sensi della previgente disciplina (LUS) e si intende coinvolto in un PIA il

lavoratore che è stato assunto per almeno 4 mesi consecutivi (pari a 120 giorni di calendario).

Art. 3

Iscrizione nell'Elenco dei lavoratori di utilità sociale

I lavoratori interessati all'inserimento nei PIA, residenti in Valle d'Aosta, devono essere iscritti nell'apposito elenco presso il Centro per l'Impiego della Valle d'Aosta competente per territorio.

In caso di presa in carico dei lavoratori interessati da parte di una struttura o servizio (sanitario o sociale) operante sul territorio regionale, il requisito della residenza in Valle d'Aosta si intende soddisfatto.

All'atto dell'iscrizione, gli interessati devono dimostrare l'appartenenza alle "categorie" destinatarie dell'intervento nei seguenti modi:

- disoccupati di lunga durata, da oltre 12 mesi, di età superiore a 32 anni: la condizione è verificata d'ufficio;
- donne assenti dal mercato del lavoro da oltre 24 mesi: mediante autocertificazione attestante l'assenza dal mercato del lavoro, in forma sia subordinata che autonoma, da almeno 24 mesi; non è richiesta una anzianità di iscrizione ai Centri per l'Impiego;
- persone che hanno compiuto 58 anni di età: la condizione è verificata d'ufficio;
- persone in cerca di occupazione riconosciute invalide ai sensi dell'art. 1 della legge 68/1999: se l'interessato è iscritto al collocamento mirato della Valle d'Aosta, il requisito è già assolto; diversamente, mediante autocertificazione (in caso di riconoscimento rilasciato in Valle d'Aosta) o certificato attestante un'invalidità civile superiore al 45%, o un'invalidità del lavoro superiore al 33%, o la condizione di cecità o sordomutismo di cui alle leggi 382/70 e 381/70 e successive modificazioni, o la condizione di cui all'art. 1 comma 1 della legge 222/1984, o un'invalidità di guerra, civile di guerra o di servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui al DPR 915/78 e successive modificazioni. Inoltre, qualora il candidato fosse in possesso di un'invalidità civile pari al 100%, dovrà presentare la certificazione attestante il possesso delle capacità lavorative (relazione conclusiva);
- persone coinvolte in situazioni di devianza, disagio sociale e relazionale: mediante attestazione di disagio sociale rilasciata dai competenti servizi socio-sanitari territoriali;
- persone in situazioni di dipendenza: mediante attestazione rilasciata dal SerD (Servizio per le dipendenze);
- persone ex-detenute: mediante certificato di detenzione attestante l'avvenuta scarcerazione in periodo non antecedente i 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- persone che hanno terminato la misura alternativa alla detenzione: mediante dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia attestante l'avvenuto termine della misura alternativa nei 12 mesi antecedenti;
- persone detenute o in carico all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia: mediante certificato di detenzione, o attestazione rilasciata da UEPE che ha in carico la persona.

Art. 4

Compiti dei soggetti coinvolti

Il titolare del progetto è responsabile dell'esecuzione, dell'attuazione e del controllo del PIA. Tutte le attività previste devono essere realizzate così come descritte nel progetto approvato e ogni eventuale modifica alle attività deve essere preventivamente richiesta alla Struttura.

Il titolare è altresì responsabile della rendicontazione del PIA, ha l'obbligo di acquisire e verificare la documentazione in originale relativa ai costi sostenuti dal soggetto attuatore ed è tenuto ad esibirla su richiesta della Struttura.

Il soggetto attuatore deve individuare i lavoratori da assumere nell'elenco dei lavoratori di utilità sociale tenuto presso il Centro per l'Impiego competente per territorio, effettuando gli adempimenti di legge previsti in caso di assunzione e di licenziamento.

Il titolare o il soggetto attuatore, in caso di assenza superiore a dieci giorni dei lavoratori beneficiari di PIA, sono tenuti ad informare nel più breve tempo possibile la Struttura e a valutare con la stessa le eventuali modalità di integrazione dei componenti la squadra.

I partner di progetto (i servizi socio-sanitari territoriali, il Ser.D. dell'Azienda USL della Valle d'Aosta o la Casa Circondariale di Brissogne) devono garantire piena collaborazione con i soggetti attuatori nel percorso di accompagnamento dei loro utenti inseriti in qualità di lavoratori di utilità sociale, in particolare per ciò che concerne la definizione, la realizzazione e il presidio del progetto di inserimento lavorativo individuale.

La Struttura, anche attraverso le proprie articolazioni, garantisce:

- l'assistenza tecnica e informativa per la predisposizione dei PIA;
- la raccolta e la diffusione degli elenchi dei lavoratori di utilità sociale;
- l'erogazione del contributo finanziario approvato.

Art. 5

Modalità di presentazione e contenuti

I PIA devono essere presentati su apposito format, reso disponibile dalla Struttura, correttamente compilato in ogni sua parte e accompagnato da tutti gli eventuali allegati richiesti.

La domanda deve essere inviata via PEC, entro il termine stabilito dalla Struttura.

Dalla data ultima per la presentazione dei PIA decorrono 60 giorni per la conclusione dell'attività di valutazione di cui all'art. 6.

I PIA devono prevedere:

- a) l'organizzazione del lavoro sulla base di squadre formate da almeno 4 operai e un caposquadra, qualora si tratti di lavori eseguibili in forma organizzata per gruppi, salvo quanto stabilito al successivo paragrafo;
- b) per ogni lavoratore inserito, un Progetto di Integrazione Lavorativa sottoscritto da tutor, lavoratore e servizi invianti;

- c) attività lavorative che richiedano l'impiego di lavoratori di utilità sociale per un periodo non inferiore a 6 mesi (corrispondenti ad almeno 180 giorni di calendario);
- d) al fine di favorire la sperimentazione di modalità innovative di realizzazione dei PIA e di aumentare il numero di potenziali beneficiari, sono ammessi anche progetti sperimentali che prevedono l'inserimento di lavoratori, singoli o in deroga alla composizione in squadre composte da 4 lavoratori, a supporto di servizi e/o attività di competenza dell'Ente locale o di altri partners di progetto. Per tali lavoratori deve essere garantita la supervisione dell'attuatore, per assicurarne l'inserimento lavorativo in affiancamento al personale già impiegato nel servizio o attività individuati.

Ai fini della presentazione dei Progetti di inclusione attiva sperimentali, la Struttura competente da comunicazione ai potenziali Titolari circa i tempi, i limiti di finanziamento ed altre eventuali indicazioni.

In nessun caso, le persone inserite nei PIA possono essere impiegate per sostituire personale degli Enti locali previsto in organico, che risulti mancante o assente.

I capi-squadra possono essere individuati tra il personale già in forza presso il soggetto attuatore oppure possono essere appositamente assunti dallo stesso.

Art.6

Procedimento

Il procedimento si articola in tre fasi:

- 1. **ammissione**: viene accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ricevibilità dei PIA richiesti per ottenere il beneficio; in questa fase possono essere acquisite integrazioni documentali (es. documenti di identità dei firmatari, preventivi relativi alla formazione o ad altre attività previste nel progetto, ecc.);
- 2. **valutazione**: il Nucleo Tecnico di Valutazione esamina e attribuisce un punteggio ad ogni proposta progettuale secondo i criteri e le metodologie contenuti nella griglia di valutazione e concernenti le seguenti macro-aree, approvate dal Consiglio per le politiche del lavoro:
 - ✓ coerenza e qualità della proposta progettuale;
 - ✓ qualità del progetto a supporto dell'integrazione lavorativa dei soggetti coinvolti;
 - ✓ ricaduta occupazionale in termini di impegno e capacità dei partners di favorire l'inserimento ed il recupero socio-occupazionale sul territorio di riferimento.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione è composto da:

- Dirigente della Struttura, che lo presiede;
 - due operatori della Struttura;
 - un esperto esterno con competenze in materia di valutazione, individuato dal CELVA.

La soglia minima di punteggio è fissata in 51 punti su 100.

- Il Presidente del Nucleo comunica agli Enti l'esito della valutazione e adotta il provvedimento dirigenziale di impegno della spesa richiesta.
- 3. erogazione: a seguito della verifica circa la correttezza formale della rendicontazione, la

regolarità contributiva dell'Ente titolare e l'ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", si procede, previa apposita richiesta, all'erogazione delle somme spettanti in due tranches:

- acconto fino al 50% della spesa ammessa a finanziamento, a seguito della presentazione da parte dell'Ente di apposita dichiarazione di avvio lavori, unitamente all'elenco dei lavoratori assunti (comprensivo di tipologia di appartenenza) per la realizzazione di Progetti di Inclusione Attiva ordinari:
- acconto fino al 90% della spesa ammessa a finanziamento, a seguito della presentazione da parte dell'Ente di apposita dichiarazione avvio lavori, per la realizzazione di Progetti di Inclusione Attiva sperimentali;
- saldo della spesa ammessa a finanziamento, a seguito della presentazione della rendicontazione, entro 120 giorni dalla conclusione del PIA.

La rendicontazione deve essere prodotta sul modello reso disponibile dalla Struttura, correttamente compilato in ogni sua parte e contenente tutte le informazioni richieste.

Con la rendicontazione, il titolare del PIA certifica l'autenticità e l'esattezza in termini di corrispondenza tra le somme richieste e la documentazione a giustificazione delle stesse.

In allegato alla rendicontazione, il titolare del PIA deve consegnare alla Struttura copia dei Progetti di Integrazione Lavorativa finali di tutti i lavoratori coinvolti e la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, in termini di riavvicinamento al mercato del lavoro ordinario dei lavoratori coinvolti e di opportunità occupazionali per gli stessi.

Qualora la consegna del rendiconto avvenga oltre i 120 giorni dal termine dei PIA, si procede all'applicazione di una penalità sull'ammontare del contributo rendicontato, nella misura del 5% per i giorni di effettivo ritardo, secondo la seguente formula:

importo del contributo per 5% per nr. giorni di ritardo diviso 365.

L'erogazione del contributo avviene entro 60 giorni dalla relativa richiesta, escludendo dal computo i giorni di sospensione dei termini previsti dalla legge.

La Struttura procede a verifiche a campione in ordine alla completezza, alla regolarità e alla corrispondenza della documentazione rispetto agli importi dichiarati.

Art. 7

Validità e modifiche dei PIA

La validità dei PIA ordinari presentati è triennale e il singolo PIA è replicato per tre anni consecutivi.

I PIA ordinari possono essere revisionati, fermo restando che il finanziamento annuale ammesso per ognuno di essi a carico dell'Amministrazione Regionale non può essere modificato. La richiesta di revisione, debitamente dettagliata, motivata e contestualizzata, deve essere presentata dal titolare sul modello reso disponibile dalla Struttura, entro il 31 ottobre di ciascun anno di validità del PIA, sottoscritta dal soggetto attuatore e dal partner di progetto e accompagnata dalla relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in termini diriavvicinamento al mercato del lavoro ordinario dei lavoratori coinvolti e di opportunità occupazionali per gli stessi.

La Struttura comunica all'Ente titolare l'ammissione o il rigetto della richiesta di revisione entro il 15 febbraio dell'anno successivo; in assenza di comunicazione entro la stessa data, la richiesta di revisione si considera ammessa.

La validità dei PIA sperimentali è definita dalla Struttura competente, che ne dà comunicazione ai potenziali Titolari.

Sono ammesse anche variazioni delle singole voci di costo indicate nel PREVENTIVO DI SPESA del modulo di ammissione, che non vadano a modificare il finanziamento totale a carico della Struttura.

Tali variazioni devono essere comunicate e motivate alla Struttura competente.

La proroga o la riduzione del periodo di svolgimento del progetto dei PIA non è ammessa salvo condizioni particolari (imprevisti o ritardi) non dipendenti dai partner, che ne abbiano ritardato la conclusione. In tal caso, il titolare del PIA deve inoltrare motivata richiesta scritta al dirigente della Struttura.

In caso di calamità naturali, previa comunicazione alla Struttura, è possibile stipulare accordi tra gli Enti Locali finalizzati a fronteggiare nell'immediato gli eventi con squadre di lavoratori beneficiari di PIA di altri territori.

Art. 8

Finanziamento

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione per la realizzazione dei PIA sono assegnati annualmente ai soggetti titolari in base all'ordine di graduatoria, derivante dal punteggio attribuito in fase di valutazione, sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Ciascun Ente Locale può essere titolare di un massimo di 2 PIA ordinari e 2 PIA sperimentali.

Qualora i fondi disponibili non consentano il finanziamento completo di un PIA, si procede alsuo finanziamento parziale. Il titolare ha la facoltà di presentare una riformulazione progettuale, secondo le modalità indicate dalla Struttura.

Il finanziamento annuale assegnato per ogni PIA ordinari è definito nella stessa misura per i tre anni divalidità dello stesso e non può essere modificato.

Art. 9

Costi ammissibili

Il contributo a carico della Struttura per la realizzazione dei PIA copre, nella misura del 100%, le seguenti voci di spesa:

- costo del lavoro lordo aziendale dei lavoratori coinvolti e dei capi-squadra, comprendente:
 - > mensilità effettivamente corrisposte nell'arco del periodo di riferimento, come risultanti dalle buste paga al lordo dei contributi a carico del lavoratore;
 - > accantonamenti per il trattamento di fine rapporto;
 - > oneri contributivi versati, a carico del datore di lavoro;
 - > oneri assicurativi versati, a carico del datore di lavoro;
 - > eventuali altri oneri versati dal datore di lavoro, in base alla specifica disciplina contrattuale (eventuali ratei ferie, rateo tredicesima e quattordicesima e rateo TFR maturati).

- > Sono esclusi dal conteggio del costo del lavoro gli assegni familiari, i rimborsi spese non inseriti nella busta paga e l'I.R.A.P..
- azioni di supporto e accompagnamento al lavoro, comprendenti le spese derivanti dalla realizzazione di azioni di orientamento, formazione, tutoraggio, mediazione interculturale. Per le figure di tutor, orientatore e mediatore culturale, il limite massimo di costo orario riconoscibile è di euro 30,00 IVA esclusa.
- interventi volti a promuovere e garantire la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la salute dei lavoratori (spese sostenute per le visite mediche di sorveglianza sanitaria, la formazione/informazione obbligatoria, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ecc.).

In generale, sono riconosciuti esclusivamente i costi reali, che devono:

- ✓ figurare nell'elenco dei costi ammissibili di cui sopra;
- ✓ essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
- ✓ essere documentati con giustificativi originali;
- ✓ essere riferibili temporalmente al periodo di validità del finanziamento e comunque successivi alla data della comunicazione di ammissibilità a finanziamento da parte della Struttura.
- ✓ Fanno eccezione le attività di tutoraggio finalizzate all'avvio del PIA (incontri con i servizi invianti per la presentazione dei candidati, colloqui di selezione) svolte prima della comunicazione di ammissibilità, se puntualmente dettagliate dalla cooperativa attuatrice in termini di data, orario, tipologia di attività, operatore, ecc., ed esclusivamente nel caso in cui il PIA sia poi approvato;
- ✓ essere contenuti nei limiti autorizzati;
- ✓ corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti.

Ai lavoratori assunti per la realizzazione dei PIA, i soggetti attuatori devono applicarel'apposito contratto collettivo regionale vigente al momento dell'assunzione.

Il titolare può integrare, cofinanziando con risorse proprie, tutte le voci di costo previste nelPIA: in tal caso il contributo è relativo alla sola parte non cofinanziata.

Art. 10 Trattamento dei dati

I dati personali sono trattati dall'Amministrazione regionale per il perseguimento delle sopraindicate finalità, ai sensi degli art. 13 e 1.